

REGOLAMENTO (CEE) N. 2594/93 DELLA COMMISSIONE
del 22 settembre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 2293/92 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio per quanto riguarda il ritiro di seminativi dalla produzione, di cui all'articolo 7

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1552/93 (²), in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 1541/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativo alla fissazione della percentuale di messa a riposo dei seminativi senza rotazione prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1765/92 (³), in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2293/92 della Commissione (⁴), modificato dal regolamento (CEE) n. 1379/93 (⁵), deve essere adeguato e integrato per tener conto dell'introduzione, a partire dalla campagna 1994/95, del regime di messa a riposo dei seminativi senza rotazione definito dal regolamento (CEE) n. 1541/93; che in talune regioni della Comunità gli agricoltori iniziano la preparazione di detta campagna del mese di settembre; che occorre dunque applicare il presente regolamento a decorrere dal 1° settembre 1993;

considerando che dall'esperienza acquisita è risultato che occorre prolungare il periodo minimo durante il quale i seminativi devono rimanere a riposo per evitare una successiva utilizzazione per talune produzioni agricole minori il cui mercato è caratterizzato da grande sensibilità a produzioni supplementari; che tuttavia, per tener conto di determinate specificità, occorre prevedere la possibilità di utilizzazione dei seminativi messi a riposo prima della scadenza del periodo minimo di riposo;

considerando che per motivi di gestione del regime, e per poter svolgere sul maggese non soggetto a rotazione interventi positivi in favore dell'ambiente è opportuno fissare il periodo minimo di ritiro a cinque anni;

considerando che occorre peraltro prevedere gli adeguamenti e le sanzioni da applicare in caso di rinuncia, prima del termine, al regime di riposo senza rotazione;

considerando che il comitato di gestione per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati non si è pronunciato entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2293/92 è così modificato:

1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

* *Articolo 1*

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione relative al ritiro dei seminativi dalla produzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1765/92.*

2) All'articolo 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

* Tuttavia, le superfici precedentemente ritirate dalla produzione a norma dei regolamenti (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (⁶) e 1765/92, sono assimilate a superfici effettivamente coltivate, salvo il disposto dell'articolo 3, paragrafo 5 del presente regolamento.

(⁷) GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.*

3) All'articolo 3, paragrafo 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

* Tali misure possono anche riguardare una copertura vegetale; in tal caso, esse devono prevedere che il prodotto di tale copertura vegetale non possa essere destinato alla produzione di sementi e che in nessun caso possa essere utilizzato per fini agricoli prima del 31 agosto né dar luogo, sino al 15 gennaio successivo, ad una produzione vegetale destinata ad essere posta in commercio.*

4) All'articolo 3, paragrafo 4, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

* — restare a riposo per un periodo che inizi non oltre il 15 gennaio e si concluda non prima del 31 agosto; tuttavia, gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali i produttori possono essere autorizzati ad effettuare, a partire dal 15 luglio, la semina per un raccolto dell'anno successivo nonché le condizioni per l'autorizzazione al pascolo, a partire dal 15 luglio, negli Stati membri in cui la transumanza è una prassi tradizionale.*

(¹) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

(²) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 19.

(³) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 1.

(⁴) GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 19.

(⁵) GU n. L 136 del 5. 6. 1993, pag. 17.